

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-Bis | Chiarimenti sulla cessione crediti ai correntisti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione

Publicata la [circolare](#) sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei *bonus* edilizi dopo la conversione in legge dei decreti [Aiuti \(D.L. n. 50/2022\)](#) e [Aiuti-bis \(D.L. n.115/2022\)](#). Con la [circolare n. 33/E di oggi](#), vengono in particolare forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “*correntisti*” e ulteriori precisazioni in merito agli “*indici di diligenza*”, già elencati nella [circolare n. 23/E dello scorso giugno](#), nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al *Superbonus* dal decreto Aiuti. Con l’occasione vengono inoltre date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario

Il [documento](#) di oggi fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal [decreto Aiuti-bis \(D.L. n.115/2022\)](#), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale.

Cessione dei crediti ai “correntisti”

La [circolare](#) commenta inoltre le novità introdotte [in sede di conversione del decreto Aiuti](#), in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti

possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “*remissione in bonis*”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

La [circolare](#) contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – [allegato alla circolare](#) – a una casella pec dedicata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022)